

Assessorato dei lavori pubblici:

Rettifica al D.A. 14 novembre 1980 concernente determinazione dell'indennità di espropriazione di beni immobili occorsi per i lavori di costruzione di 16 alloggi popolari nel comune di Santa Lucia del Mela . . . pag. 767

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di beni immobili occorsi per i lavori di soppressione di una curva pericolosa lungo la S.P. 8/III San Giovanni La Punta - Trecastagni . . . pag. 767

Espropriazione per causa di pubblica utilità di beni immobili occorsi per l'esecuzione dei lavori di costruzione di isole di traffico ed ampliamento inviti lungo le provinciali nn. 15, 58 e 77 in corrispondenza degli incroci nel territorio del comune di Paternò . . . pag. 767

Assessorato della sanità:

Errata-corrige (D.A. 14 aprile 1981) . . . pag. 767

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (legge 10 aprile 1978 n. 2: art. 19).

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 19 maggio 1981.

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia a derogare alle prescrizioni urbanistiche di cui all'art. 15, lettere b e c, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 167 del 18 aprile 1962;

Vista la legge n. 865 del 22 ottobre 1971;

Vista la legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976;

Viste le deliberazioni n. 29 del 12 maggio 1979 e n. 45 del 28 giugno 1979, con cui il consiglio comunale di Nizza di Sicilia, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 78/76 citata, autorizza il sindaco a chiedere la deroga alle prescrizioni stabilite dalle lettere b e c dell'art. 15 della stessa legge per l'utilizzo delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare;

Vista la correlativa istanza n. 5216 del sindaco del comune di Nizza di Sicilia presentata in data 20 novembre 1979;

Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 132 nell'adunanza del 18 luglio 1980, favorevole con talune limitazioni;

Vista la nota n. 4373 del 12 marzo 1980, con la quale la quinta Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla richiesta di deroga in parola;

Vista la delibera della Giunta regionale di Governo n. 167 del 3 aprile 1981, nella quale si esprime parere favorevole alla concessione al comune di Nizza di Sicilia della deroga ex art. 15 lettere b e c della legge regionale n. 78/76, con le limitazioni contenute nel citato voto n. 132/1980 del Consiglio regionale dell'urbanistica;

Considerato di dovere consentire al comune di Nizza di Sicilia la deroga agli indici urbanistici stabiliti dall'art. 15 lettere b e c della legge 78/76 limitatamente alle aree da destinare ad edilizia economica e popolare;

Decreta:

Art. 1

In conformità ai pareri espressi dalla quinta Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dalla Giunta regionale di Governo ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976, è concessa al comune di Nizza di Sicilia la deroga alla limitazione di densità territoriale prevista dall'art. 15 lettere b e c della su citata legge limitatamente agli insediamenti di edilizia economica e popolare a condizione che la densità edilizia fondiaria massima sia ridotta da 4 mc/mq a 3 mc/mq e che l'altezza massima degli edifici non sia superiore ai m. 10,50.

Art. 2

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente vigilerà sul regolare uso della deroga di cui al precedente articolo.

Palermo, 19 maggio 1981.

D'ACQUISTO

DECRETO 12 febbraio 1981.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Campobello di Mazara.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 22 no-

vembre 1974, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico tutta la fascia costiera del comune di Campobello di Mazara, dal confine amministrativo con il comune di Mazara del Vallo al confine amministrativo con il comune di Castelvetrano, per una profondità nell'interno di 500 metri dal mare;

Accertato che il predetto verbale del 22 novembre 1974 è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Campobello di Mazara e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Accertato che tutta la predetta fascia costiera è di notevole interesse paesaggistico, perchè:

a) comprende la zona di Torretta-Granitola (una borgata di pescatori con spiaggia, importante tonnara e due antiche torri di avvistamento) con le sue caratteristiche cale rocciose, rinomate anche per la pesca degli astici (*homarus marinus*) e delle aragoste;

b) comprende, altresì, la zona di Tre Fontane (800 metri circa ad Est di Capo Granitola) con ampia spiaggia balneare ed una torre seicentesca;

c) la costa, in parte dunosa, è ancora ricca della tipica vegetazione (giglio di S. Pancrazio, convalvolò marittimo, ecc.), che tenacemente consolida la sabbia ed a questa conferisce splendide e varie colorazioni a seconda delle stagioni;

Considerato che, oltre ad essere in presenza di zone costiere ancora integre, con mare limpidissimo ed aria pura, tutte da preservare da ogni causa di inquinamento atmosferico e delle acque, l'ambiente, nell'insieme, presenta una spontanea fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Vista la nota n. 5175409/Div. XVII/Sez. III del 7 ottobre 1977, con la quale il Ministero della marina mercantile non ha concesso il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 13 della legge n. 1497/1939 soprarichiamata, all'assoggettamento al vincolo di cui trattasi delle aree demaniali marittime;

Considerato che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, richiesto da questo Assessorato, con nota 86/Gr. IV B.C. del 15 gennaio 1980, a procedere, in virtù della competenza ad esso successivamente devoluta in materia, al riesame del parere già espresso dal Ministero della marina mercantile, non ha fatto conoscere ancora il proprio parere, nonostante sia stato più volte sollecitato;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico tutta la fascia costiera del comune di Campobello di Mazara, dal confine amministrativo con il comune di Mazara del Vallo al con-

fine amministrativo con il comune di Castelvetrano, per una profondità nell'interno di 500 metri dal mare, in conformità della proposta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e con la sola esclusione delle aree demaniali marittime;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene nè implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nel territorio vincolato l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza qualunque progetto di opere, affinché le stesse, nelle entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici dello stesso territorio vincolato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, tutta la fascia costiera del comune di Campobello di Mazara, come sopra descritta e delimitata in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Dal predetto vincolo rimangono escluse le aree ricadenti nel demanio pubblico marittimo, per le ragioni esposte in premessa.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto, nella seduta del 22 novembre 1974, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Campobello di Mazara, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso

gli uffici del comune di Campobello di Mazara, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sopra indicata all'albo del comune di Campobello di Mazara.

Palermo, 12 febbraio 1981.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI
TRAPANI

Verbale della seduta del 22 novembre 1974

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 10,00 nella sala della giunta del Palazzo della Provincia, in Trapani, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nominata con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 267 del 26 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, anno XXVI n. 9 del 4 marzo 1972 (parte prima) per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) tutela delle bellezze naturali di Paceco;
- 2) tutela delle bellezze naturali di Campobello di Mazara;
- 3) tutela delle bellezze naturali di Pantelleria.

Presiede il presidente della commissione comm. prof. Giovanni (Gianni) Di Stefano. Sono presenti: il soprintendente ai monumenti della Sicilia occidentale, *pro-tempore*, architetto Mario Moretti, l'architetto Maria Elsa Baldi di Palermo, l'ing. Pietro Pedone di Trapani, il geom. Gianni Comessatti, componenti della commissione. Sono pure presenti l'ins. Giovanni Tumminello, sindaco, *pro-tempore*, del comune di Campobello di Mazara ed il dott. Salvatore Ramirez, sindaco, *pro-tempore*, del comune di Pantelleria, che fanno parte di diritto della commissione per la trattazione della tutela delle bellezze naturali dei rispettivi comuni. Risultano assenti, sebbene regolarmente invitati con lettera raccomandata con avviso di ritorno del 6 novembre 1974, passata per posta il 7 novembre, come risulta dagli avvisi di ritorno conservati agli atti, il presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Trapani, *pro-tempore*, ed il sindaco, *pro-tempore*, del comune di Paceco. Si dà atto che il geometra Gianni Comessatti, che partecipa per la prima volta alle sedute della commissione, è stato chiamato a farne parte in rappresentanza della categoria degli agricoltori in sostituzione del dimissionario rag. Francesco De Rosa, ciò con decreto n. 229 del 2 agosto 1974 del Presidente della Regione siciliana. Si dà ancora atto che il presidente dell'EPT ha giustificato la sua assenza perchè impegnato in Palermo.

Assiste, disimpegnando le funzioni di segretario della commissione, il sottoscritto dott. Baldassare Messina, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trapani, designato dalla medesima amministrazione con nota n. 9427 del 10 novembre 1972.

Il presidente, dichiarata aperta la seduta, rivolge il proprio saluto alla commissione ed in modo particolare al geom. Gianni Comessatti che per la prima volta partecipa ai lavori. Un saluto ed un ringraziamento invia al rag. Francesco De Rosa che non fa più parte della commissione. Un particolare ringraziamento rivolge pure ai signori sindaci dei comuni di Campobello di Ma-

zara e di Pantelleria che però verranno chiamati a partecipare ai lavori quando si passerà a trattare della tutela delle bellezze naturali ricadenti rispettivamente nell'ambito dei territori dei comuni di Campobello di Mazara e di Pantelleria, argomenti posti ai punti secondo e terzo dell'ordine del giorno. Si dà atto che dovendosi trattare il primo punto posto all'ordine del giorno i signori sindaci di Campobello di Mazara e di Pantelleria lasciano la sala delle riunioni.

Si passa a trattare il punto primo dell'ordine del giorno: Tutela delle bellezze naturali di Paceco.

La commissione, dopo essersi rammaricata per l'assenza ingiustificata del sindaco, *pro-tempore*, di Paceco, decide di rinviare ad altra seduta la trattazione di quelle altre bellezze naturali ricadenti nel territorio del comune di Paceco che potranno essere eventualmente segnalate dal sindaco di quel comune, oggi assente, e prendere in esame quella parte del territorio di Paceco, comprendente la Salina di Paceco, la Salina Vecchia e la foce del Lenzi, che è geograficamente inclusa nel comprensorio delle Saline trapanesi già vincolate con deliberazione del 31 gennaio 1974.

Dopo ampia discussione, la commissione, a voti unanimi, vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, visto il regolamento per l'applicazione della legge approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, visto il decreto 15 settembre 1971 n. 772 del Presidente della Regione siciliana, vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 31 gennaio 1974 con la quale furono vincolate le saline del territorio comunale di Trapani, considerato che la Salina di Paceco e la Salina Vecchia, con i loro caratteristici mulini a vento, che sorgono nel territorio del comune di Paceco costituiscono parte integrante del complesso delle saline trapanesi già assoggettate a vincolo paesistico perchè di notevole interesse pubblico, per lo stesso motivo delibera di assoggettare a vincolo paesistico la Salina di Paceco, la Salina Vecchia e la foce del Torrente Lenzi, che risultano circoscritte in rosso nella carta topografica allegata al presente verbale.

Si passa a trattare della tutela delle bellezze naturali di Campobello di Mazara. Viene ammesso nella sala e partecipa ai lavori il sindaco, *pro-tempore*, del comune di Campobello di Mazara insegnante Giovanni Tumminello.

La commissione, dopo ampia discussione si trova concorde nell'assoggettare a vincolo paesistico tutta la fascia costiera del comune di Campobello di Mazara per salvaguardare le caratteristiche cale rocciose del litorale di Torretta e di Granitola e le splendide spiagge del litorale di Tre Fontane.

Pertanto la commissione, vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, visto il regolamento per l'applicazione della legge approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, vista la propria deliberazione del 17 dicembre 1972, con la quale, tra l'altro, venne dichiarata di notevole interesse pubblico ed assoggettata a vincolo paesistico la costa del territorio di San Nicola sottano del comune di Mazara del Vallo per una profondità nell'interno di cinquecento metri dal mare, confinante ad Est-Sud Est con il territorio del comune di Campobello di Mazara, delibera parimenti di dichiarare di notevole interesse pubblico tutta la fascia litoranea del comune di Campobello di Mazara, dal confine amministrativo con il comune di Mazara del Vallo al confine amministrativo con il comune di Castelvetrano per una profondità nell'interno di metri cinquecento dal mare.

La seduta viene sospesa. Il presidente ringrazia per la fattiva collaborazione il sindaco di Campobello di Mazara che si congeda dalla commissione e lascia la sala della riunione.

Sono le ore undici quando viene introdotto nella sala della riunione il sindaco di Pantelleria dott. Salvatore Ramirez.

Si passa a trattare della tutela delle bellezze naturali di Pantelleria.

Il presidente comunica che sono giunti da Milano gli architetti Renato Bazzoni e Gabriella Giuntoli dell'associazione amici di Pantelleria « I Filopanti », i quali hanno chiesto di essere sentiti dalla commissione.

La commissione, a voti unanimi, decide di sentire i rappresentanti dall'associazione « I Filopanti », che infatti vengono ammessi nella sala.

A nome dei « Filopanti » prende la parola l'architetto Renato Bazzoni il quale espone quanto segue:

« L'isola di Pantelleria è un autentico « monumento » sia per eccezionali valori geologici, sia per il paesaggio che l'uomo ha creato modificando la crosta terrestre e raggiungendo, per via artificiale, altissimi valori formali e storici. Gli insiemi ambientali che concorrono a fare dell'Isola un bene irripetibile sono tre:

— il primo è costituito dalle zone a formazione geologica più recente, legate a vasti fenomeni vulcanici, oltre che dalle zone costiere da quelle boschive e da quelle dell'anfiteatro lacustre. Tutto ciò può considerarsi un insieme naturale, che, anche per la flora e la fauna che ospita, è degno della più gelosa tutela;

— v'è poi l'insieme agrario, formato dai campi, dai muri in pietra delle terrazze, dalle piantagioni di vite; la ripetizione armoniosa di questi elementi, adagiati nelle forme del paesaggio, origina un continuo ambientale di stupefacente bellezza;

— infine l'insieme architettonico, che è costituito dai Dammusi, costruzioni di severa, essenziale struttura e valore architettonico - storico - culturale assai notevole. Essi sono sparsi, in numero superiore a seimila, nei campi, isolati oppure a gruppi minimi; nei nuclei abitati più densi si riuniscono in giochi volumetrici di eccezionale spontaneità e sapienza. I Dammusi sono così diffusi ed equamente distribuiti da risultare l'elemento che dà carattere al paesaggio e lo distingue da qualsiasi altro: persino nelle Murge dei Trulli non si riscontra una così totale e perfetta compenetrazione fra opera umana e natura.

Pertanto: - questi tre « insiemi ambientali » (naturale, rurale, architettonico) risultano del tutto complementari, formano un « *unicum* » paesistico inscindibile nelle sue parti e sono quindi da tutelare nella loro globalità. E con estrema urgenza. Infatti:

1) - gli interventi realizzati negli ultimi dieci anni disorganici, occasionali, sbagliati, non tengono conto di alcun valore ambientale;

2) - i nuovi proprietari delle aree e dei Dammusi, turisti o simili, non curano, ovviamente i campi: perciò le terrazze si sfaldano inesorabilmente;

3) - a parte il fatto che gli incendi sono in aumento, il patrimonio arboreo è in crisi. Le nuove costruzioni distruggono quel che trovano e non ricostituiscono nulla; ignorano insomma il rapporto, tipico del Meridione italiano, casa-albero e uomo-albero;

Concludendo:

— un vincolo paesistico è l'unico strumento che possa, allo stato delle cose, tutelare l'unità ambientale di Pantelleria, attraverso un unico indirizzo formale.

Inoltre:

— la tutela paesistica risulterà utile in altri campi. Infatti i panteschi, che possiedono ancora grandi valori agrari, sembrano aver ritrovato spinte sociali ed economiche in grado di conservare vitalità all'Isola, soprattutto attraverso le ricchezze vincolate. A queste si accompagnano le risorse turistiche, assai legate al tipo di ambiente naturale e rurale dell'Isola. Ma proprio questa vitalità comporta dei pericoli, dato che può sminuire l'iniziale patrimonio naturale e rurale, nel caso in cui questo fosse mal amministrato.

Ancora una volta viene confermata come indispensabile una disciplina del paesaggio la quale, oltretutto, rende possibili ulteriori essenziali passi: e cioè quegli interventi attivi che soltanto la pianificazione urbanistica ed economica riescono a promuovere. Ma è chiaro che un paesaggio svilto e degradato nel suo valore economico e sociale non dà incentivo alcuno all'opera di programmazione attiva. In altre parole, al futuro dell'Isola».

Le dichiarazioni dell'architetto Bazzoni sono accompagnate dalla proiezione di diapositive e da una documentazione fotografica e cartografica che appoggiano la proposta di vincolo paesistico dell'Isola di Pantelleria.

Il presidente e tutti i commissari presenti ringraziano gli architetti Renato Bazzoni e Gabriella Giuntoli per la collaborazione tanto appassionata ed intelligente. Gli architetti Bazzoni e Giuntoli si congedano e lasciano la sala.

La commissione, dopo ampia e serena discussione alla quale ciascuno dei presenti dà un interessante apporto, si trova concorde nel riconoscere le peculiari condizioni dell'Isola di Pantelleria in cui un « insieme naturale », un « insieme agrario », un « insieme architettonico » risultano complementari e « formano un *unicum* paesistico inscindibile » e quindi da tutelare nella sua globalità, e vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, visto il regolamento per l'applicazione della legge approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, delibera di dichiarare di notevole pubblico interesse e sottomettere a vincolo paesistico l'isola di Pantelleria, escludendo il solo centro urbano e la zona periferica del centro urbano, che risultano circoscritti in rosso nella carta topografica allegata, e per i quali auspica la sollecita adozione di strumenti urbanistici adeguati.

Il presidente ringrazia il sindaco di Pantelleria per l'appassionata difesa degli interessi veri dell'Isola e la commissione tutta per il buon lavoro svolto.

Sono le ore tredici e quaranta, la seduta è tolta.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Segretario
Messina

Il Presidente
Di Stefano

DECRETO 14 febbraio 1981.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Pellegrino, ricadente nel territorio comunale di Palermo.

**L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;